

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDIANTE

Art 1. DENOMINAZIONE

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 [codice del terzo Settore] e successive modifiche, una Associazione denominata MEDIANTE APS, da ora in avanti denominata Associazione. Il nome dell'Associazione proviene dal significato che la preposizione "mediante" ha di "mezzo, tramite (per mezzo di, con l'aiuto di)" per lavorare affinché essa sia strumento attraverso il quale idee e progetti possano realizzarsi.

Art 2. SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede attualmente nella città di Foggia (FG), in Via Generoso Vovola, 2 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni in altri punti della stessa città, in altre città d'Italia o all'estero su delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione ha durata illimitata.

Art 3. FINALITÀ E SCOPI

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associativi:

- I. *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [art. 5, comma 1 CTS, lettera I];*
- II. *Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [art. 5, comma 1 CTS, lettera K].*
In sostanza ha lo scopo di sostenere l'attività culturale in ogni sua forma in quanto strumento necessario e strutturale ai fini dell'esistenza umana. L'Associazione si propone di organizzare e realizzare attività e prodotti inerenti le arti visive, performative e audiovisive con particolare riferimento all'attività contemporanea, impiegando ogni disciplina o esperienza ad essa correlate.

L'Associazione intende attuare concretamente i propri fini attraverso le seguenti attività:

- a. *promuovere le arti visive, audiovisive e performative, il cinema, la fotografia, la musica, il teatro, la danza, la letteratura e l'editoria.*
- b. *organizzare mostre, manifestazioni, spettacoli, festival, concorsi, premi, concerti, convegni, dibattiti, rassegne ed eventi culturali, viaggi educativi e visite guidate, corsi, workshop, stage, seminari e attività didattiche e di aggiornamento al chiuso o all'aperto, in relazione alle discipline inerenti l'attività artistica e culturale contemporanea, sperimentale e tradizionale.*
- c. *contribuire alla realizzazione di opere culturali anche in affiancamento a collaborazioni esterne con possibilità di offrire in noleggio o affitto spazi o attrezzature dell'Associazione.*
- d. *sostenere, tramite la propria attività, il recupero e la riqualificazione di aree in disuso e degrado dalla periferia ai centri urbani, attraverso la mobilitazione sociale e l'iniziativa culturale;*
- e. *tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale, paesaggistico ed i beni culturali, locali, nazionali e internazionali;*
- f. *realizzare opere di arti visive, audiovisive, performative e installative, al chiuso o all'aperto e organizzare campagne di sensibilizzazione e azioni di esperienza collettiva come ad esempio happening e/o flash-mob.*
- g. *produrre e promuovere cortometraggi, mediometraggi, lungometraggi, documentari, animazioni, video-reportage e lavori fotografici, anche nell'ambito di progetti di cooperazione locale, nazionale e internazionale;*
- h. *pubblicare testi, fumetti, libri e cataloghi, redigere e diffondere periodici, riviste, giornali e fumetti attraverso materiale cartaceo e/o multimediale;*
- i. *gestire archivi artistici, fotografici, editoriali, di cinetecche, biblioteche e librerie;*
- j. *partecipare a progetti, bandi e concorsi finanziati e/o sovvenzionati da contesti regionali, nazionali ed europei.*

Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l'Associazione potrà avvalersi delle prestazioni dei soci anche di carattere professionale e lavorativo in relazione a singoli progetti o attività; potrà anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di esperti, professionisti e società estranee all'Associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

AGENZIA ENTRATE - UFFICIO DI FOGGIA
04 OTT 2022 IN 1757
Pecunia 33800
Mod. F23 ed. 1
E' il originale
Per il Dirigente Titolare

L'ADDETTO AL DIRIGENTE
C/O GIOVANNI CAMMAROTA
(*) per delega del Dirigente Titolare
[Firma]

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art 4. PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili, registrati e non, che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o Privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione. Il Consiglio Direttivo stabilisce il versamento da effettuare come fondo di dotazione iniziale dell'Associazione da parte di ciascuno dei soci fondatori i quali hanno facoltà di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo e/o da eventuali contributi straordinari. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo che ne delibera gli utilizzi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto e non sono rivalutabili neanche in caso di scioglimento dell'Associazione. Le quote associative non sono trasmissibili a terzi.

L'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a. versamenti effettuati dai soci fondatori ed eventuali versamenti ulteriori effettuati dagli stessi;
- b. versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione in qualità di soci Sostenitori, Ordinari o anche Onorari;
- c. contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni, sovvenzioni di Istituzioni pubbliche e/o enti e aziende private italiane e estere;
- d. introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- e. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti

Art 5. AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile; in caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art 6. DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- a. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c. frequentare i locali dell'associazione;
- d. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- e. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - f. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - g. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
- Gli associati hanno l'obbligo di:
- h. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - i. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - j. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art 7. PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di socio si perde:

- a. Per decesso;
- b. Per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c. Per recesso volontario dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d. Per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità di soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 30 giorni di tempo per far ricorso all'Assemblea, tramite comunicazione scritta. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art 8. GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di partecipazione all'elettorato.

Art 9. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b. approva il bilancio di esercizio;
- c. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d. delibera sulla esclusione degli associati;
- e. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

Art 10. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri, che restano in carica per la durata prevista all'atto della nomina e sono rieleggibili. È l'organo sociale investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali. Ha la facoltà di predisporre un Regolamento Interno contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. La convocazione sarà fatta dal Presidente mediante comunicazione telefonica o e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione, indicante la data, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché gli argomenti sui quali deliberare. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, il quale presiede le riunioni o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o dal Segretario. Di esse sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art 11. IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente eletto dall'Assemblea dei soci tra i componenti del Consiglio Direttivo – ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo il Vice Presidente – rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione. Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci per i casi di assenza o impedimento del Presidente.

Art 12. IL SEGRETARIO

Il Segretario lavora in stretta collaborazione con il Presidente e il Vice Presidente, redige e cataloga i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, si occupa dei rapporti con i soci e della gestione organizzativa dell'Associazione.

Art 13. IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili. Le cariche di Presidente e Tesoriere sono compatibili.

Art 14. ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art 15. REVISORE LEGALE

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art 16. LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il Libro degli Associati ed i Libri delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. I Libri dell'Associazione possono essere consultati dai soci che ne fanno istanza, in modalità digitale o cartacea con eventuali copie a spese dei richiedenti.

Art 17. BILANCIO DI ESERCIZIO

- I. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- II. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- III. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art 18. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art 19. VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art 20. LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art 21. SCIoglimento, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO E RINVIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.


Corina Di...
Veni...
Gale...
Vely...